

Statuto della Società Genealogica della Svizzera Italiana

del 24 maggio 1997. Revisione del 18 maggio 2019

Premessa

Le denominazioni di persone nel presente Statuto, indicate al genere maschile, si riferiscono pure al genere femminile.

In generale:

Art. 1. Ragione sociale

Sotto la denominazione Società Genealogica della Svizzera Italiana (SGSI) si è costituita una società di pubblica utilità ai sensi dell'Art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

La SGSI può far parte di altre Associazioni che perseguono scopi analoghi.

La Società è aconfessionale e apartitica.

La sua durata è illimitata.

Art. 2. Sede

La sede della Società è presso il domicilio del Presidente pro tempore.

Art. 3. Scopi

La Società ha lo scopo di promuovere lo studio e la diffusione della scienza genealogica e delle discipline ad essa collegate. In particolare, la SGSI incoraggia le ricerche e gli studi genealogici, l'organizzazione di conferenze, le esposizioni e i convegni, favorisce le relazioni fra genealogisti, promuove pubblicazioni a carattere genealogico e delle scienze affini, può raccogliere e salvaguardare le ricerche genealogiche nel rispetto delle normative riguardanti la protezione dei dati.

La Società non ha scopo di lucro.

Art. 4 Soci

Soci della SGSI sono le persone fisiche e giuridiche la cui domanda di adesione scritta è stata accettata dal Comitato SGSI e che sono in regola con la quota sociale.

La SGSI tiene un registro aggiornato dei soci.

Art. 5 Finanziamento

I soci versano annualmente una tassa sociale decisa dall'Assemblea di anno in anno.

L'attività della Società può essere inoltre finanziata tramite:

- contributi volontari dei soci e di terzi;
- il ricavato da manifestazioni, consulenze, attività sociali e vendita di pubblicazioni;
- sussidi di enti pubblici e/o privati;
- donazioni e legati.

Art. 6 Responsabilità finanziaria

La Società è responsabile per i propri impegni verso terzi unicamente con il proprio patrimonio: i membri della stessa sono esenti da qualsiasi responsabilità personale.

Nessun socio può vantare diritti sul patrimonio della Società.

Organi:

Art. 7 Organi della SGSI

Gli organi della Società sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato;
- i Revisori dei conti.

Assemblea:

Art. 8 Assemblea

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno sotto la direzione di un Presidente del giorno e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei soci iscritti.

Essa è convocata dal Comitato e ha le seguenti competenze:

- a) nomina del Comitato e del Presidente;
- b) nomina dei Presidenti e dei Soci onorari, su proposta del Comitato;
- c) decide l'importo della tassa sociale annuale;
- d) nomina annualmente due Revisori dei conti. Il loro mandato è rinnovabile;
- e) approva il rapporto di gestione, dei conti annuali e del bilancio della Società;
- f) concede il relativo scarico della gestione finanziaria al Comitato;
- g) approva e modifica lo Statuto;
- h) decide sullo scioglimento della Società.
- i) decide sui ricorsi relativi al rifiuto d'ammissione o dell'espulsione dei soci.

Eventuali proposte da parte dei soci devono pervenire per iscritto al Comitato - per esame e preavviso - non oltre i quindici giorni precedenti la data dell'Assemblea.

Art. 9 Convocazione

L'Assemblea è convocata per iscritto, per via postale o elettronica a domicilio, all'indirizzo noto al Segretario, con preavviso di almeno trenta giorni; in casi urgenti con preavviso di almeno dieci giorni.

Ogni socio è responsabile per la notifica al Comitato di eventuali cambiamenti dell'indirizzo postale e/o elettronico.

Art. 10 Votazioni

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Le votazioni dell'Assemblea avvengono di regola per alzata di mano, salvo decisione contraria, con il sistema della maggioranza semplice dei presenti.

Si applica la maggioranza qualificata nel caso previsto dall'Articolo 15 dello Statuto. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell'Assemblea.

Art. 11 Onorariato

L'Assemblea, su proposta del Comitato, può conferire il titolo di Presidente e/o Socio onorario a persone che si sono particolarmente distinte nella realizzazione degli scopi societari.

Il titolo di Presidente onorario può essere attribuito a soci meritevoli dell'onorariato e che già hanno ricoperto la carica di Presidente in seno alla SGSI.

Il Presidente e il Socio onorario godono interamente dei diritti statutari, e sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Comitato

Art. 12 Comitato

Il Comitato si compone da cinque a nove membri, nominati ogni tre anni dall'Assemblea. Il Presidente rappresenta la Società di fronte a terzi.

Il Comitato:

- a) gestisce la Società;
- b) amministra il patrimonio sociale;
- c) decide l'ammissione di un nuovo socio;
- d) la radiazione per mancato versamento della quota sociale e l'eventuale espulsione dei soci;
- e) tiene il registro dei soci;
- f) cura i rapporti della Società con terzi;
- g) esamina e preavvisa ogni oggetto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) esegue le decisioni dell'Assemblea;
- i) prende tutte le iniziative utili alla realizzazione dello scopo della Società;
- j) nomina uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
- l) si occupa di ogni compito non espressamente di competenza dell'Assemblea.

Il Comitato può dotarsi di un regolamento interno.

Le funzioni di membro del Comitato sono onorifiche e non danno diritto a compenso.

È ammesso solo il rimborso delle spese vive certificate, dovute all'attività svolta a favore o per gli scopi della Società.

Art. 13 Ammissioni

L'ammissione dei nuovi soci è di competenza del Comitato.

Contro la decisione negativa del Comitato il richiedente può appellarsi al giudizio dell'Assemblea, che sarà definitivo.

Art. 14 Dimissioni, radiazioni e espulsioni

Ogni socio ha la facoltà di dimettersi mediante annuncio scritto al Comitato. Le dimissioni avranno effetto alla fine dell'anno corrente.

In caso di mancato pagamento della quota sociale, dopo almeno due richiami scritti - con invio postale o per e-mail - il socio può essere radiato d'ufficio, previo preavviso nell'ultimo richiamo.

Un membro può essere espulso dalla Società per motivi gravi: l'espulsione è decisa dal Comitato.

Contro la decisione del Comitato il richiedente può appellarsi al giudizio dell'Assemblea, che sarà definitivo.

A seguito della dimissione, dell'espulsione o in caso di decesso del socio il suo nome è cancellato dal relativo registro.

Finali:

Art. 15. Scioglimento

Lo scioglimento della Società può essere deciso solo da un'Assemblea, convocata a tale scopo, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei soci presenti.

In caso di scioglimento della Società l'archivio della stessa sarà ceduto prioritariamente all'Archivio di Stato del Cantone Ticino, oppure a un altro ente di diritto pubblico che ne garantisca la gestione secondo gli scopi statutari della disciolta Società.

Il patrimonio sarà devoluto ad un ente di utilità pubblica.

Art. 16. Foro

Per ogni contenzioso è competente il Foro giudiziario del domicilio del Presidente pro tempore-

Società Genealogica della Svizzera Italiana

la Presidente


Sandra Rossi

il Segretario


Roger Nava

L'Assemblea costitutiva della Società Genealogica della Svizzera Italiana è avvenuta il 24 maggio 1997 a Locarno.

Il presente statuto è stato revisionato in occasione dell'Assemblea ordinaria di sabato 18 maggio 2019, ad Airolo e annulla e sostituisce la precedente edizione del 24 aprile 2010.